

Procedure tecniche per la gestione dei rifiuti rinvenuti nell'alveo, sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno del demanio idrico dello Stato

1. Finalità e campo di applicazione

Il presente documento ha come obiettivo la definizione di procedure tecniche uniformi per la gestione dei rifiuti rinvenuti nell'alveo, sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno del demanio idrico dello Stato.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale" l'attività di manutenzione da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati e non regimati allo scopo di eliminare situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, prevede anche la rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche (art 2 commi 1 e 2 DPR 14 aprile 1993).

Tale rifiuto, ai fini del presente documento, deve essere inteso quello prodotto dall'attività di manutenzione del reticolo di gestione effettuato dai Consorzi di bonifica. La rimozione e la collocazione a discarica, ai sensi di quanto previsto all'art.2 comma 2 lettera b) del DPR 14 aprile 1993, viene effettuata dagli stessi Consorzi di bonifica.

La L.R.79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994) prevede all'articolo 22 comma 2 lettera b) che la Giunta regionale, approvi le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività svolte dai Consorzi di bonifica per la manutenzione del reticolo di gestione.

Tali direttive sono state approvate con delibera n.293 del 23/03/2015 "L.R. 79/2012, art.22: Approvazione delle direttive regionali per la redazione dei Piani delle attività di bonifica dei Consorzi" e prevedono in capo ai Consorzi, nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria, "la rimozione del materiale flottante e dei rifiuti", con apposito stanziamento di risorse da destinare a questi interventi.

Con il presente documento si disciplina la procedura da utilizzare nel caso di rinvenimento dei rifiuti di origine antropica durante l'attività di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua mantenendo in capo ai Consorzi la rimozione e la collocazione a discarica, ai sensi di quanto previsto all'art.2 comma 2 lettera b) del DPR 14 aprile 1993, di quanto prodotto durante l'attività di manutenzione.

I rifiuti di origine antropica di cui sopra sono rimossi, nel rispetto anche dell'art 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006, prima e durante le operazioni di manutenzione separatamente dagli altri materiali, secondo quanto previsto dalle presenti linee guida, per le successive operazioni di gestione da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Per le finalità del presente atto i suddetti materiali sono, a seguito del raggruppamento effettuato dal soggetto competente alla manutenzione idraulica, raccolti dal soggetto gestore rifiuti e trattati nel rispetto della normativa di settore ai sensi dall'art. 183 comma 1 lettera a) e dell'art 184 comma 2 lettera d) del d.lgs. 152/2006.

Le presenti disposizioni forniscono altresì indicazioni operative per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno del Demanio idrico dello Stato, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 255 del d.lgs. 152/2006.

Le procedure individuate nel presente documento sono finalizzate a semplificare e favorire la raccolta dei rifiuti rinvenuti nell'alveo, sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua ricadenti all'interno del Demanio idrico dello Stato, coordinando le attività del soggetto competente alla manutenzione e del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, come dettagliato nel presente atto, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006 al soggetto direttamente responsabile dell'abbandono di rifiuti.

2. Tipologie di rifiuti

Le presenti linee guida riguardano la gestione di rifiuti di origine antropica quali (a titolo di esempio e senza costituire elenco esaustivo):

- manufatti in plastica;
- manufatti in vetro;
- manufatti in metallo;
- manufatti in legno;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- inerti da costruzione e demolizione;
- ingombranti di varia natura (materassi, arredamenti e suppellettili ecc)

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni e procedure gestionali specifiche previste dalla normativa, le presenti linee guida contemplano inoltre il caso del rinvenimento di rifiuti pericolosi (ad esempio materiali o manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto).

3. Procedure per la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'ambito delle attività manutentive dei corsi d'acqua

Nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria effettuata ai sensi delle direttive regionali di cui alla DGRT n.293/2015, il soggetto competente alla manutenzione e il soggetto gestore concordano prima dell'avvio dell'attività di manutenzione ordinaria le modalità di raggruppamento e il luogo dove depositare gli eventuali rifiuti rinvenuti durante l'attività di manutenzione ordinaria.

Ai fini del coordinamento delle attività, il soggetto competente alla manutenzione comunica tempestivamente e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le attività di manutenzione ordinaria:

- tempi di inizio e fine dell'intervento manutentivo;
- il tratto del corso d'acqua interessato;
- il nominativo del responsabile dei lavori di manutenzione.

Le modalità di raggruppamento dei rifiuti rinvenuti dovranno necessariamente prevedere:

- la separazione delle frazioni rinvenute, al fine di favorirne la caratterizzazione e pertanto la semplificazione e l'ottimizzazione della raccolta delle stesse da parte del gestore dei rifiuti urbani;

- nel rispetto della normativa vigente, le modalità di confezionamento e le modalità di messa in sicurezza dei rifiuti al fine di garantire, anche nella fase di eventuale caratterizzazione analitica, la massima tutela dell'ambiente e della salute umana;
- l'individuazione del luogo di deposito delle singole frazioni rinvenute in modo da non compromettere la sicurezza idraulica e l'accessibilità ai luoghi. Il deposito dovrà essere effettuato esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e in modo da garantire la massima tutela delle matrici ambientali.

Le operazioni di raccolta da parte del soggetto gestore dei rifiuti urbani devono essere effettuate nel più breve tempo tecnicamente possibile. Le suddette operazioni di raccolta e il successivo trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sono effettuate dal gestore dei rifiuti urbani utilizzando le risorse stanziare a tale scopo nel Piano economico finanziario del servizio rifiuti dei Comuni interessati dall'intervento (cfr punto 5).

Nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi, il soggetto competente alla manutenzione ne dà immediata comunicazione al soggetto gestore dei rifiuti urbani, concordando con esso i tempi e le modalità di rimozione del materiale e ripristino dei luoghi. In particolare nel caso di rinvenimento di materiale o manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto, fermo restando l'attivazione delle specifiche procedure previste, il soggetto competente alla manutenzione procede alla sospensione dell'attività di manutenzione nell'area di rinvenimento.

3.1. Obblighi d'informazione degli operatori addetti alla manutenzione

Il soggetto gestore dei rifiuti urbani concorda con il soggetto competente alla manutenzione un programma d'informazione degli operatori addetti alla manutenzione (ove necessario anche mediante la redazione di un apposito protocollo operativo) finalizzato anche alla migliore gestione di particolari categorie di rifiuti rinvenibili nel corso dell'attività di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

4. Procedure nell'ambito delle attività di rimozione degli abbandoni di rifiuti (art 255 dlgs 152/2006) sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno del Demanio idrico dello Stato.

Al di fuori delle casistiche d'intervento di cui al precedente punto 3, nei limiti delle disponibilità di risorse stanziare nel Piano economico finanziario del servizio rifiuti dei Comuni interessati dall'intervento (cfr punto 5), nei casi in cui si renda necessario intervenire al fine di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle sponde, sulla superficie dei paramenti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, ricadenti all'interno del Demanio idrico dello Stato, l'attività di raccolta nel luogo dell'abbandono è svolta dal soggetto gestore dei rifiuti con la collaborazione, se necessaria, del personale e dei mezzi del soggetto individuato per la manutenzione del corso d'acqua che provvederà alle eventuali operazioni di taglio e sfalcio al fine di agevolare l'attività di raccolta dei rifiuti .

Ai fini dell'accesso all'area, la necessità d'intervento deve essere comunicata preventivamente agli Uffici del Genio Civile della Regione Toscana competenti per territorio anche ai fini di consentire l'accesso ai mezzi del gestore del servizio di raccolta rifiuti qualora siano presenti sbarre, catene ecc

concordando, se necessario, la preventiva attività di taglio e sfalcio da parte del soggetto individuato per la manutenzione del corso d'acqua.

5. Copertura degli oneri

I costi connessi con le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti da parte del soggetto gestore dei rifiuti urbani sono finanziati con la tariffa rifiuti e pertanto trovano copertura economica, sulla base dei contratti di servizio stipulati, nelle risorse stanziata a tale scopo nei Piani economico-finanziari approvati annualmente da ciascun Comune interessato dagli interventi con il coordinamento, ove abbiano concluso le procedure per l'affidamento del servizio, dell'AATO competente.